Nelle circolari sono state fornite anche ulteriori indicazioni per quanto riguarda le altre fattispecie riportate nell'allegato 1 (omessa formazione e addestramento, omessa costituzione del SPP Servizio di Prevenzione e Protezione, mancata redazione del POS Piano Operativo di Sicurezza). Per il POS – previsto specificatamente in edilizia da parte delle imprese esecutrici, affidatarie e imprese familiari - la sospensione trova applicazione "solo nel caso in cui non sia stato elaborato" rispetto alle norme vigenti.

In caso di sospensione dell'attività lavorativa la norma prevede che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati.

Allegato 1 del Decreto legislativo n. 81/2008

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza di protezione	Euro 3.000
	contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	Euro 3.000

maggio 2023

Sportello Prevenzione e Sicurezza Cisl Brescia



salutesicurezza.brescia@cisl.it





via Altipiano d'Asiago, 3 Brescia 030 3844511 | www.cislbrescia.it ust.brescia@cisl.it | f Cisl Brescia



Sportello Prevenzione e Sicurezza CISL Brescia schede di approfondimento > 2

VIGILANZA E SOSPENSIONE ATTIVITÀ



Con il D.P.R. n. 833/1978, legge di riforma del servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 1980, i compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati attribuiti alla competenza primaria delle aziende sanitarie locali, ATS in Lombardia. Tale modello ha trovato sviluppo nel D.lgs. n. 626/1996, ribadito dal D.lgs. 81/2008. Nel 2021, per effetto del D.L. 21 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a decorrere dal 22 ottobre 2021 tale competenza primaria è stata estesa anche al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mentre gli altri organi previsti dall'art.13 del citato D.lgs. n. 81/2008, conservano una competenza integrativa per determinate attività e materie, come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi.

COMPETENZE E POTERI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Per effetto dell'applicazione dell'attuale legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la vigilanza in Regione Lombardia è svolta dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio, dalle articolazioni territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e per quanto di specifica competenza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale ispettivo degli organi di vigilanza ha il potere di accesso all'interno di ogni luogo di lavoro pubblico e privato, in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Può ispezionare tutti i locali nei quali è svolta l'attività, compresi quelli direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda che con fondato sospetto servano a compiere o a nascondere violazioni di legge ed eludere le norme della sicurezza.

Il personale ispettivo degli organi di vigilanza ha l'obbligo di qualificarsi all'atto dell'accesso: oltre ad ispezionare edifici e relative dipendenze, può sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, comprese quelle sui processi di lavorazione oltre la documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (valutazione dei rischi, documentazione tecnica delle attrezzature di lavoro, ecc.).

A seguito delle attività di controllo il per-

sonale adotta diversi provvedimenti a seconda della natura degli illeciti esempio: prescrizioni obbligatorie, disposizioni, provvedimenti volti ad eliminare le irregolarità e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività.

Il datore di lavoro o il suo incaricato hanno l'obbligo di collaborare, fornendo tutte le informazioni e mettendo a disposizione la documentazione richiesta; qualora venga impedito l'accesso o vi sia il rifiuto a prestare assistenza può realizzarsi il reato di resistenza a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni mentre il non fornire notizie oppure fornirle in modo scientemente errato o incompleto comporta la sanzione dell'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza gli organismi adottano anche il provvedimento di sospensione dell'attività secondo quanto stabilito dall'art.14 del D.lgs. n.81/2008, modificato sostanzialmente dal provvedimento di legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Il provvedimento:

 riduce dal 20% al 10% la soglia di lavoratori irregolari, ossia senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro, per la quale, l'attività oggetto di controllo, deve essere sospesa. La sospensione non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. Nel computo dei lavoratori irregolari presenti al momento dell'accesso ispettivo vanno considerati anche lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

 riforma l'allegato 1 del D.lgs. n.81/2008 confermando che la sospensione è disposta anche in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Il provvedimento è adottato, oltre che dall'INL, anche dalle ATS e in materia di prevenzione incendi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

La sospensione decorre dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il provvedimento di sospensione non va adottato quando possa derivarne un pericolo imminente o un grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Viene inoltre eliminato il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Quindi, con la modifica apportata, anche nell'immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, gli organi di vigilanza adotteranno il provvedimento di sospensione dell'attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica.

La sospensione è disposta in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste dal punto 3 e punto 6 dell'allegato 1 (vedi pagina conclusiva della scheda): possono anche essere imposte "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Se nell'azione ispettiva viene dichiarato dall'azienda che il documento di valutazione dei rischi (DVR) è custodito in luogo diverso, "sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione".

Tuttavia, nella stessa circolare viene anche precisato che "solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR"; pertanto, in tale caso il datore di lavoro esibendo anche successivamente il DVR con data certa potrà evitare il provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione troverà applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano di emergenza.